

BRUNO INZITARI

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento di più rate ciascuna delle quali è comprensiva di una parte di capitale ed una parte di interessi, che può risultare determinata in misura costante o meno a seconda della metodologia di calcolo

Mi è stato posto il quesito se, in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate:

a) sia possibile addebitare al mutuatario interessi di mora sull'intera somma costituita dalla rata restata inadempita e quindi sia possibile far decorrere interessi di mora tanto sulla parte di capitale che di interessi i quali complessivamente costituiscono la rata;

b) sia valida ed efficace la convenzione contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono interessi di mora sulla intera somma e quindi tanto sulla parte di capitale che sulla parte di interessi.

2. È noto che dal 1999 una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la prassi di capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto contraria alla norma imperativa dell'art. 1283 c.c. che stabilisce nel nostro sistema il divieto di anatocismo, con conseguente nullità delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi

Tale interpretazione è stata definitivamente confermata dalla sentenza delle Sezioni unite dalla Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004 (confermata peraltro da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418), con la conseguenza che si può oggi ritenere esistente una

vera e propria regola giurisprudenziale secondo cui la capitalizzazione degli interessi è consentita nei rapporti di conto corrente bancario e nel rispetto dei presupposti di cui al novellato art. 120 TUB.

Le rate del mutuo risultano comprendere due distinte obbligazioni pecuniarie, una parte di capitale ed una parte di interessi. Questi ultimi conservano la loro natura anche se conglobati in rate unitarie, le quali hanno esclusivamente la funzione di consentire di dilazionare nel tempo la restituzione del capitale e del corrispettivo dovuto dal debitore mutuatario al soggetto finanziatore.

Di conseguenza, alla luce di questi principi, la pretesa della banca volta a conteggiare a carico del mutuatario interessi sulla intera rata rimasta insoluta integrerebbe un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c., e la previsione contrattuale che questo prevedesse in tal senso risulterebbe nulla per violazione di norma imperativa di legge.

3. Deve peraltro essere considerato che che l'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000), dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabilisce che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che anche nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza *sull'importo complessivamente*

dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi.

Questa delibera CICR è stata peraltro presa in esame dalla Corte Costituzionale. Infatti, il Tribunale di Catania con ordinanza del 9 agosto 2005 ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui demanda al CICR di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi ritenendo che tale norma violi il principio di legalità. La Corte Costituzionale con sentenza n. 341/2007 ha dichiarato che l'anatocismo è materia non presidiata da alcuna specifica riserva di legge e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

4. Le previsioni dell'art. 3 della Delibera CICR ammettono, quindi, la possibilità di conteggiare gli interessi di mora sull'intera rata, consentendo la produzione degli interessi anche su quella parte della rata consistente in interessi corrispettivi negozialmente stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo, con una deroga, quindi, al generale divieto dell'art. 1283 c.c. della produzione degli interessi sugli interessi.

Va, peraltro, considerato che la stessa norma in parola esclude espressamente che sugli interessi di mora relativi all'intera rata possa essere operata una ulteriore capitalizzazione periodica.

Di conseguenza deve essere esclusa l'applicabilità del regime della capitalizzazione periodica trimestrale (ma anche di qualsiasi altro tempo di periodicità) consentita dal 2000 per effetto della novella all'art. 120 TUB.

Sulla rata insoluta potranno quindi decorrere per i rapporti successivi al 22.4.200 e sempre che sia contrattualmente previsto, gli interessi moratori sull'intero importo della rata.

Tali interessi si produrranno su base annua in conformità a quanto previsto dagli artt. 1224 e 1284 c.c. Le somme che

risulteranno non potranno tuttavia essere man mano sommate e dare luogo ad una nuova produzione di interessi, ma piuttosto dovranno essere mantenute del tutto separate dalla somma che costituisce la rata insoluta. Infatti, solo quest'ultima somma può continuare a produrre interessi moratori, mentre deve escludersi questa possibilità sugli interessi tempo per tempo prodotti e questo qualunque sia il periodo preso in considerazione per la produzione degli interessi moratori sulla rata insoluta.

Va tuttavia precisato che la stessa Delibera CICR, al terzo comma del già citato art. 3, consente di sottoporre l'intera rata insoluta al regime della capitalizzazione consentita dall'art. 2 della medesima Delibera per il conto corrente bancario, in quanto si prevede che quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

Il regolamento del pagamento attraverso addebito sul conto corrente bancario assorbe pertanto la somma addebitata, facendo sì che essa, al pari di ogni altro addebito ed accredito, sia regolata sia dalla regime di compensazione contabile proprio del conto corrente, sia dal regime di capitalizzazione trimestrale se prevista e applicabile in base ai principi di cui all'art. 2 della citata Delibera.

Attraverso questa via si può quindi giungere alla capitalizzazione degli interessi previsti dal conto corrente bancario anche sull'intero importo delle rate di mutuo insolte.

La Delibera CICR prevede, poi, all'art. 6, per i contratti relativi alle operazioni di raccolta di risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo il 22.04.2000, una serie di adempimenti ispirati ad esigenze di trasparenza contrattuale, per i quali si fa carico alle banche e agli enti finanziari di indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. L'art. 6 prevede, altresì, che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi non ha effetto se non è specificamente approvata per iscritto.

5. Deve, pertanto, a mio avviso ritenersi legittima l'applicazione di interessi moratori sull'“importo complessivamente dovuto” (comprensivo cioè della quota capitale e della quota interessi) alla scadenza della rata rimasta insoluta, con la precisazione che:

- 1) deve trattarsi di rapporto instaurato successivamente alla data del 22.04.2000 di entrata in vigore della citata Delibera;
- 2) è necessario che il contratto contenga un'apposita clausola che, per il caso di inadempimento nel pagamento di una rata, preveda espressamente l'applicazione di interessi di mora sull'importo complessivamente dovuto – comprensivo cioè della quota capitale e della quota interessi – alla scadenza della rata medesima;
- 3) è necessario altresì che la clausola di cui al precedente n. 2) sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 6 della citata Delibera CICR).

6. Quanto alle clausole anatocistiche contenute nei contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR - considerata la non applicabilità della nuova disciplina ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della predetta delibera - le stesse sono nulle *ex tunc* in quanto contrarie alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. con conseguente diritto del mutuatario di richiedere all'istituto di credito la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca.

A conferma di quanto sopra, rilevo che il Tribunale di Pescara, chiamato a giudicare la legittimità del calcolo degli interessi moratori sull'intero importo della rata scaduta nell'ambito di un rapporto di mutuo stipulato

anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera CICR, con la sentenza del 23.03.2006, ha dichiarato illegittima la pretesa dell'istituto di credito di addebitare gli interessi di mora come pattuiti in contratto sull'intero importo delle rate insolute, per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che *“l'art. 3 della Delibera CICR del 9.02.2000 dettata in attuazione del novellato art. 120 del D.lgs n. 385/1993 è disposizione efficace dal 22.04.2000 e, come tale, non applicabile ratione temporis al contratto di prestito di cui è causa, stipulato nel 1998”*.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Arezzo in data 24.11.2011 che infatti ha rigettato la domanda attorea di nullità parziale del contratto di mutuo stipulato in data 30.08.2000 nella parte in cui era prevista l'applicazione degli interessi di mora trimestralmente rilevati sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, rilevando che, a norma della suddetta delibera CICR sono da ritenersi legittime le pattuizioni contrattuali che prevedono la produzione di interessi moratori sull'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata.